



**Regolamento
del
Comitato Esecutivo
Bialetti Industrie S.p.A.**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 9 settembre 2022



PREMESSE:

Il presente Regolamento disciplina la composizione, la nomina, le modalità di funzionamento, i compiti, i poteri ed i mezzi del Comitato Esecutivo (di seguito il **“Comitato”**) di Bialetti Industrie S.p.A. (di seguito **“Bialetti”** o la **“Società”**).

1. OBIETTIVO DEL COMITATO

1.1 In ottemperanza alle disposizioni contenute nel nuovo patto parasociale¹ (di seguito il **“Nuovo Patto Parasociale”**) e nello statuto (di seguito lo **“Statuto”**) il Consiglio di Amministrazione (di seguito **“CdA”** e singolarmente l’**“Amministratore”**) ha costituito al proprio interno il Comitato per lo svolgimento dei compiti di cui al paragrafo 4. che segue.

1.2 Per quanto qui non espressamente disciplinato, trovano applicazione le norme di legge, le disposizioni del Nuovo Patto Parasociale e statutarie pro-tempore vigenti e applicabili, cui si fa espressamente rinvio. In caso di contrasto tra le previsioni del Regolamento e le disposizioni di legge, le disposizioni del Nuovo Patto Parasociale e statutarie, queste ultime prevarranno.

2. COSTITUZIONE PRESIDENZA DURATA

2.1. Il Comitato è nominato con delibera del CdA in ottemperanza a quanto disposto dallo Statuto.

2.2. Il Comitato è composto dall'amministratore delegato (cui sarà attribuita la carica di Presidente del Comitato), dall'Amministratore Ristretto e dall'Amministratore illimity².

2.3. Il Presidente presiede le adunanze del Comitato, stabilisce l'ordine del giorno, ne prepara i lavori, dirige, coordina e modera la discussione, rappresenta il Comitato in occasione delle riunioni del CdA, potendo altresì sottoscrivere a nome del Comitato le relazioni e i pareri da sottoporre al CdA.

2.4 Qualora, per qualsivoglia ragione, venga a mancare un componente del Comitato il CdA provvederà a nominare quale nuovo Amministratore un soggetto indicato dalla stessa parte del Nuovo Patto Parasociale che aveva indicato l'Amministratore dimissionario / cessato dalla carica, ai sensi dell'art. 2386,

¹ Nel più ampio contesto della manovra finanziaria approvata da Bialetti, avente ad oggetto la nuova ristrutturazione dell'indebitamento finanziario, il rafforzamento patrimoniale di Bialetti Industrie e l'iniezione di risorse finanziarie (la **“Nuova Manovra Finanziaria”**), Bialetti Investimenti S.p.A., Bialetti Holding S.r.l., Sculptor Ristretto Investments S.à r.l. e illimity Bank S.p.A., in data 1 dicembre 2021 hanno sottoscritto un patto parasociale (il **“Nuovo Patto Parasociale”**) funzionale alla stabilizzazione della corporate governance di Bialetti Industrie ai fini dell'esecuzione del nuovo piano industriale, economico e finanziario per il periodo 2020-2024 (il **“Nuovo Piano Industriale”**) sotteso al nuovo accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis L.F. sottoscritto in data 19 luglio 2021 tra, inter alios, Bialetti Holding, Bialetti Industrie, Ristretto e illimity (il **“Nuovo Accordo di Ristrutturazione”**). Il Nuovo Patto Parasociale sostituisce, per quanto concerne Bialetti Holding e Ristretto, il patto parasociale sottoscritto da queste ultime in data 27 febbraio 2019, come successivamente modificato in data 28 maggio 2019 (il **“Patto Parasociale 2019”**), il quale deve intendersi sciolto a far data dalla sottoscrizione del Nuovo Patto Parasociale.

² Art. 3.4.1 Nuovo Patto Parasociale.



c. 1, c.c. e a votare a favore della conferma della cooptazione nel corso della prima assemblea successiva alla cooptazione stessa.

2.5. Il Comitato, in esecuzione del Nuovo Patto Parasociale, sarà efficace dalla data di sottoscrizione e cesserà di avere efficacia l'ultimo giorno del terzo anno decorrente dalla data di sottoscrizione. Nell'ipotesi in cui: (i) il framework agreement stipulato in attuazione del Nuovo Accordo di Ristrutturazione e/o il Nuovo Accordo di Ristrutturazione siano risolti o cessino di essere efficaci, per qualsiasi ragione, successivamente alla data di sottoscrizione o (ii) il Nuovo Patto Parasociale si risolva a causa della violazione da parte di uno dei paciscenti dell'obbligo di non porre in essere azioni, operazioni, comportamenti e/o stipulare contratti, atti, accordi o intese di qualsiasi natura e forma che possano far sorgere un obbligo solidale delle parti di (a) lanciare un'offerta pubblica di acquisto ai sensi di qualsiasi disposizione di legge applicabile o (b) adempiere agli obblighi e svolgere il procedimento di cui all'art. 108 TUF, le parti sono liberate dagli obblighi assunti ai sensi del Nuovo Patto Parasociale, e il Comitato decadrà automaticamente.

3. CONVOCAZIONE RIUNIONI E DELIBERAZIONI

3.1 Il Comitato si riunirà, indicativamente, ogni mese su convocazione del Presidente.

3.2 Il Comitato si riunisce presso la sede della Società o in altra sede indicata nell'avviso di convocazione e si avvale dell'operato di un segretario.

3.3 L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare è predisposto ed inviato dal Presidente – o su incarico di quest'ultimo dal segretario, se nominato, o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro componente del Comitato delegato dal Presidente - con preavviso di almeno 3 giorni - per iscritto, anche a mezzo posta elettronica al recapito indicato da ciascun destinatario. Nel caso di urgenza il termine di preavviso può essere più breve.

3.4 Le riunioni del Comitato sono presiedute dal Presidente.

3.5 Le riunioni del Comitato possono tenersi anche mediante teleconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire simultaneamente alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché visionare documenti in tempo reale. Verificatisi tali requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.



3.6 L'eventuale documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno è di norma anticipata ai componenti a mezzo e-mail ai recapiti indicati dai componenti del Comitato, almeno 2 giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, nei tempi necessari per permettere l'esame della documentazione.

3.7 I membri del Collegio Sindacale assistono alle adunanze del Comitato.

3.8 Su invito di ciascuno dei membri del Comitato, potranno partecipare ai lavori del Comitato i manager del Gruppo come partecipanti non votanti alle attività svolte, in ragione della propria funzione.

3.9 Per la validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo si richiede la presenza di tutti i membri del Comitato.

3.10 Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole di tutti i componenti del Comitato.

3.11 Qualora il Comitato non sia in grado di approvare una risoluzione in merito alle materie di cui al successivo art. 4.2, per tre riunioni successive, tenute a distanza di almeno venti giorni di calendario l'una dall'altra, tale risoluzione sarà sottoposta al CdA da parte di uno qualsiasi dei membri del Comitato, e sarà inserita tra le materie all'ordine del giorno della prima riunione successiva, fermo restando che: (A) la deliberazione dovrà essere approvata dal CdA con il voto favorevole di almeno sei membri su nove, nel caso in cui il Comitato non abbia adottato alcuna deliberazione in merito ad una materia di cui all'art. 4.2, lettere (a), (e) o (f); e (B) la deliberazione dovrà essere approvata dal CdA con le maggioranze previste dallo Statuto e dalla legge applicabile, nel caso in cui il Comitato non abbia adottato alcuna deliberazione in merito ad una materia di cui all'art. 4.2, lettere (b), (c), (d) e (g).

3.12 Le deliberazioni del Comitato devono essere riportate in verbali trascritti in apposito libro, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

3.13 Il Segretario del Comitato è lo stesso del Consiglio di Amministrazione, salva diversa deliberazione del Comitato stesso.

4. COMPITI e POTERI

4.1 Il Presidente riferirà trimestralmente al CdA, tra l'altro relativamente: (i) alla situazione economico finanziaria della Società; (ii) ad ogni attività svolta e/o in corso di esame e/o approvazione da parte del Comitato in relazione all'esecuzione del Nuovo Piano Industriale approvato³; (iii) ad ogni attività svolta

³ Il nuovo piano industriale, economico e finanziario 2020-2024 del Gruppo Bialetti, in sostanziale continuità con il piano approvato nel corso dell'esercizio 2019, approvato il 19 luglio 2021;



e/o in corso di esame e/o approvazione da parte del Comitato in relazione alle materie ad esso riservate e specificate all'articolo 4.2 che segue; (iv) alle materie specificate al punto 3.11.

4.2 Nell'ambito delle sue funzioni il CdA ha affidato al Comitato, in ossequio a quanto stabilito dal Nuovo Patto Parasociale, il potere di assumere le decisioni in relazione alle materie di seguito elencate e che non potranno essere delegate all'Amministratore delegato:

(a) valutazione ed esecuzione di qualsiasi operazione rilevante che: (i) comporti investimenti, spese e/o esborsi totali da parte di Bialetti Industrie superiori a Euro 2.000.000, su base individuale, e a Euro 5.000.000, su base aggregata, per ciascun esercizio; e (ii) non sia prevista nel Nuovo Piano Industriale e/o nel Nuovo Accordo di Ristrutturazione come operazione consentita;

(b) gestione e approvazione delle spese di marketing superiori ad Euro 6.500.000, su base aggregata, per ciascun esercizio;

(c) valutazione ed esecuzione di qualsivoglia strategia di hedging, inclusi i rischi di cambio;

(d) valutazione ed esecuzione di qualsivoglia strategia di vendita al dettaglio del gruppo inclusi i programmi di ristrutturazione della vendita al dettaglio, lo sviluppo dell'e-commerce e gli accordi di distribuzione (quali, a titolo meramente esemplificativo, i piani di sviluppo del segmento "horeca" e della capsula);

(e) cessioni e/o trasferimenti di qualsivoglia: (A) interesse/partecipazione in qualsiasi affiliata; (B) business o ramo d'azienda; o (C) attività materiali e/o immateriali, in ciascun caso (1) per un valore o un corrispettivo superiore a Euro 5.000.000 (sia come singola operazione che su base annua), e (2) nella misura in cui tali cessioni non siano previste nel Nuovo Piano Industriale e/o dal Nuovo Accordo di Ristrutturazione come cessioni consentite;

(f) realizzazione di qualsivoglia joint venture che comporti un impegno economico complessivo superiore ad Euro 5.000.000 (sia come singola operazione che su base annua); e

(g) selezione del responsabile commerciale e del marketing, con il parere favorevole del comitato per le nomine di Bialetti Industrie.

5. CONDOTTA ETICA

I membri del Comitato sono tenuti ad espletare il mandato loro conferito con professionalità, trasparenza e indipendenza di giudizio e la loro condotta deve essere in linea con i principi etici della Società. A tal fine, essi devono astenersi da atti e comportamenti che contravvengano a tali requisiti.



6. NORME FINALI

6.1 Ai membri del Comitato spetta il compenso fissato dal CdA, oltre al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

6.2. Il presente Regolamento è a disposizione dei membri del CdA e del Collegio Sindacale presso la sede legale della Società e sul sito www.bialetti.com sezione investor relations.

6.3. Ogni modifica al presente Regolamento deve essere deliberata dal CdA.

